

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

(94^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani » (1702) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1233, 1235, 1236, 1237
LI VIGNI 1235, 1236, 1237
TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 1236
TRABUCCHI 1235
VALSECCHI, relatore 1234, 1236

La seduta inizia alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, Cifarelli, Colella, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Trabucchi e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Andò è sostituito dal senatore Perrino, il senatore Ferri dal senatore Lucchi ed il senatore Zugno dal senatore Bernardinetti.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Sinesio e per l'agricoltura e le foreste Tortora.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani » (1702) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione 8ª ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Valsecchi di voler illustrare il provvedimento.

V A L S E C C H I , *relatore*. Il disegno di legge nasce dal contrasto, che era immaginabile sorgesse, fra l'abbuono che in materia del diritto erariale in favore dell'UNIRE veniva praticato ormai da 24 anni, e la concomitanza della tassazione recata dal « decretone », nella prima fase del 17 per cento sulle scommesse, ridotta poi al 7 per cento sulle vincite nella seconda fase. La riduzione di questo 7 per cento ha portato a un fatto curioso, perchè ci poteva essere un giocatore alla pari che prendesse meno di quanto aveva giuocato. Con questo si è favorito il « mercato nero », o mercato parallelo, delle scommesse. Si calcola così che in questi otto mesi, almeno esplorando il movimento delle scommesse, siano stati incassati 30 miliardi di meno, che sono finiti, evidentemente, al « mercato nero » o parallelo, alterando per di più la moralità del giuoco e mettendo poi in difficoltà la gestione di bilancio della stessa UNIRE.

Perchè è chiaro che, diminuendo il gettito, diminuiscono e l'entrata dell'erario e la quota parte destinata all'UNIRE, la quale è un ente sorto a suo tempo per la protezione e l'incremento delle razze equine. Infatti, tra gli scopi che l'UNIRE persegue — liquidate naturalmente le spese di gestione — c'è quello di concorrere alla selezione della razza, alla ricerca degli stalloni migliorativi e così via, attività che l'UNIRE svolge insieme con il Ministero dell'agricoltura e in parte, per quanto riguarda l'allevamento, con l'Esercito.

Comunque, la sostanza è che con l'abolizione dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse ritenevamo di far affluire maggiori somme all'Erario senza turbare la ge-

stione dell'UNIRE. Il risultato è stato esattamente l'opposto: diminuito il volume delle scommesse nella misura ricordata, ossia per 30 miliardi nei primi otto mesi, si è avuto un decremento notevole sia nelle entrate dell'Erario sia nei proventi dell'UNIRE. Ragione per cui il Ministero delle finanze — che ha per compito di prelevare i soldi non di erogarli — si è visto costretto a comportarsi in modo diverso da quello normale, riconoscendo che l'atteggiamento assunto in sede di decretone e contrastato per la verità — io non intervenni nel dibattito perchè ero troppo fresco di vigilanza ministeriale — da qualche collega, doveva essere riveduto alla luce di quella esperienza dalla quale possiamo sempre apprendere qualcosa.

Pertanto ci troviamo oggi di fronte ad un disegno di legge che, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, si riassume nella concessione dei diritti erariali a favore dell'UNIRE secondo una scala inversamente proporzionale, direi regressiva. Infatti, prima l'abbuono era concesso sulla percentuale fissa del 60 per cento. Ora le percentuali variano: è del 50 per cento per gettiti da una lira fino a 7 miliardi e mezzo; del 45 per cento da una lira fino a 8 miliardi e mezzo; del 40 per cento da una lira fino a 9 miliardi e mezzo; del 35 per cento da una lira fino a 10 miliardi e mezzo; del 30 per cento da una lira fino a 11 miliardi e mezzo; infine del 20 per cento da una lira fino a oltre 11 miliardi e mezzo. È una scala regressiva approvata dalla Ragioneria dello Stato tenendo presente il ritmo di incremento delle giocate nel quinquennio 1966-70 e, quindi, la possibilità di ricostituirlo, raggiungendo nel giro di tre anni un abbuono sufficientemente basso, arrivando se non proprio all'ultimo, almeno al penultimo degli scaglioni.

Con questo provvedimento si conta, attraverso il ricupero dal mercato nero ed un'attività che la nuova gestione dell'UNIRE si propone di svolgere in maniera da poter attrarre di più sulla propria esistenza l'attenzione di quanti si interessano al gioco prima ancora che ai cavalli, di contenere per quest'anno l'onere sopportato dallo Stato nella misura di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, onere che — è una speranza fonda-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

94ª SEDUTA (12 maggio 1971)

ta — andrà via via riducendosi nel giro di un triennio fino ad annullarsi appunto in base ad una regressività destinata a favorire l'Erario.

Naturalmente, a seguito dell'adozione del nuovo sistema regressivo si abolisce la norma introdotta con il decretone relativa al 7 per cento di tassazione sulle vincite: ed a ciò si provvede con l'ultimo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 2, invece, riguarda lo sviluppo dell'attività cinofila. Allo scopo di incoraggiare il mantenimento in vita di questo tipo di corse e l'incremento di questo tipo di cani che va estinguendosi, viene disposta la riduzione al 2,40 per cento dell'aliquota dei diritti erariali sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere.

Infine, con l'articolo 3 — formulato dalla Ragioneria generale dello Stato — si sistemano le appostazioni di bilancio per il secondo semestre del 1971 (perchè oramai il primo semestre è praticamente trascorso) in modo tale da pareggiare le perdite che si registreranno in seguito all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Io sono molto soddisfatto di questo disegno di legge, perchè vedo la conferma di tutte le cose che sostenemmo su questa materia, in particolare all'epoca del « decretone ». Se ci avessero dato un po' retta, errori madornali come quelli che sono stati fatti nel campo delle scommesse sulle corse dei cavalli si sarebbero potuti facilmente evitare. Il senso di questo disegno di legge è quello di rimediare a un errore per il quale si era effettivamente determinato negli ippodromi una situazione assolutamente insostenibile per i motivi chiaramente esposti dal relatore e si era incrementato il giuoco clandestino con conseguenti minori entrate per l'UNIRE, e minore possibilità di svolgere in maniera deccente un numero determinato di corse, arrecando danni non so-

lo ai proprietari dei cavalli ma alle trentamila persone che lavorano attorno a questa attività.

Quindi sono favorevole al disegno di legge, anche se penso che ci sia tutta un'altra serie di questioni sulle quali in altra sede bisognerà parlare, data la necessità per l'UNIRE di arrivare, una volta per sempre, a una nuova regolamentazione di tutte quelle iniziative che da tempo sono in corso. Bisognerà arrivare anche a un decentramento alle Regioni di questo tipo di attività, perchè non credo sia un settore al quale l'accentramento giovi veramente.

Ho molti dubbi sull'articolo 2, che riguarda le corse dei cani, che mi pare « infilato » nel disegno di legge e che, fra l'altro, riguarda pochissime attività, anzi due soltanto, che si svolgono a Milano ed a Roma, che forse non meritavano di essere addirittura incluse in un disegno di legge di questo genere e comunque non rientrano nei motivi di giustizia per i quali si è intervenuti in seguito al « decretone ». Peraltro non è questo un problema, è un neo nel disegno di legge che ricrea una situazione precedente alle modificazioni disposte dal « decretone ».

T R A B U C C H I . Non entro nel merito della questione perchè non sono competente in materia, ma indipendentemente da questo ho l'impressione anch'io che l'articolo 2 riguardante le corse dei cani sia stato inserito nel disegno di legge non molto opportunamente. Vorrei fare piuttosto un'osservazione relativa all'articolo 3, dove si dice che alla riduzione di aliquote dei diritti erariali per le scommesse accettate in occasione delle corse dei cani si farà fronte con una copertura.

Noi abbiamo sempre sostenuto che non c'è bisogno di copertura per le riduzioni tributarie che noi introduciamo; il principio per cui dobbiamo sempre disporre la copertura quando riduciamo un'aliquota di imposta non è esatto, perchè man mano che andiamo avanti concepiamo l'imposta come uno strumento di politica economica, e non sul piano semplicemente ragionieristico, nel senso che se tocchiamo un'aliquota dobbiamo tro-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

94ª SEDUTA (12 maggio 1971)

vare la copertura. Votiamo il disegno di legge così com'è, però voglio rimanga chiaramente detto che ritengo che quell'inciso di cui all'articolo 3 non sia affatto necessario. Aggiungo che capisco benissimo che cosa rendono o che cosa non rendono le corse dei cavalli, dei cani, eccetera; però mentre stiamo tentando di fare una riforma tributaria con una teoria che dovrebbe essere soprattutto razionale e filosofeggiante, poi andiamo sempre più facendo conto con ottimismo delle entrate, e ciò non mi sembra coerente. Ma siccome della coerenza non sono... un particolare sostenitore, do ugualmente il mio voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Condivido la prima considerazione fatta dal senatore Trabucchi, vale a dire che la riduzione di entrata, quando nella previsione sarà compensata dall'incremento del volume, è tale che non giustifica affatto la norma concernente la copertura finanziaria.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In effetti è previsto che il gettito sarà superiore.

P R E S I D E N T E . Per esempio, vorrei conoscere che cosa farà il Governo se le notizie di stamane sono esatte; vale a dire che si provvede a una riduzione degli oneri fiscali su determinati tipi di olii minerali, eccetera, per un importo di 150 miliardi di lire. Ma se il comunicato apparso sulla stampa non è inesatto, si dice che non avrà luogo alcuna copertura perchè si prevede che l'incremento dell'entrata assorba la riduzione.

L I V I G N I . Ma ci sarebbe anche un prestito di 80 miliardi.

P R E S I D E N T E . E perchè 80 invece di 150?

L I V I G N I . Perchè in realtà si pensa che non è vero che si superino.

P R E S I D E N T E . In ogni modo do atto della diligenza della Camera che ha dato al provvedimento un'organicità maggiore di quella del testo governativo.

V A L S E C C H I , *relatore.* Debbo constatare che siamo tutti d'accordo; quindi non rimane altro che... compiacerci reciprocamente.

T O R T O R A , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Abbiamo ricercato un rimedio ad un abbaglio che il Governo ammette di aver preso, naturalmente in buona fede, perchè mosso dall'intenzione di arrivare a maggiori entrate: si riteneva che, applicando la sovrimposta stabilita col decretone, fosse possibile colpire il mondo delle scommesse con utile per l'Erario. In realtà, l'effetto è stato contrario, perchè non è obbligatorio che uno scommetta ufficialmente, nè abbiamo i mezzi per colpire l'attività clandestina. Quindi la situazione è precipitata, tanto è vero che, di fronte all'incremento costante registrato in precedenza (67 miliardi nel 1965 fino ad arrivare ai 120 miliardi del 1969, cioè praticamente al raddoppio), si è dovuto registrare poi un brusco arresto, anzi addirittura un decremento del 24 per cento. Una perdita che diventa sempre più allarmante per l'Erario, in quanto si calcola ormai che il volume delle scommesse clandestine si aggiri intorno al 60 per cento, come ha opportunamente messo in rilievo il senatore Valsecchi, che ha svolto una relazione assai dettagliata, tale da dispensarmi da molte altre considerazioni.

Ecco perchè il Governo è intervenuto. E lo ha fatto anche perchè si deve attribuire alla ippicoltura quell'importanza che riveste non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Anzi, dobbiamo riconoscere che il nostro Paese, pur essendosi interessato per altri settori, non ha fatto molto per lo sviluppo dell'ippicoltura, nonostante non si tratti soltanto di un problema di scommesse, ma anche agricolo. Noi riteniamo infatti che gli investimenti in questo settore siano molto pro-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

94ª SEDUTA (12 maggio 1971)

duttivi soprattutto in certe zone di abbandono. E lo strumento per assicurarci la possibilità di maggiori investimenti è, piaccia o non piaccia, proprio quello delle scommesse, che non possiamo certo criticare perchè sono molti gli enti che traggono vantaggi sostanziali da tale attività, per esempio il CONI. Non si tratta, d'altro canto, di un fenomeno di malcostume, bensì di un fenomeno che si registra in tutti i paesi del mondo. Non è allora il caso di fare delle valutazioni falsamente moralistiche, bensì di considerare che, trattandosi di uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell'ippicoltura, esso va semmai difeso e potenziato e non colpito e compromesso.

Con il disegno di legge in esame finalmente perveniamo alla correzione dell'errore commesso e ripristiniamo la situazione precedente di normalità pur riconoscendo, col senatore Li Vigni, che occorre affrontare anche il problema della ristrutturazione dell'UNIRE. A questo proposito informo che lo Statuto dell'UNIRE è già stato elaborato dal Commissario, presentato al Ministro dell'agricoltura e comunicato alle Associazioni interessate, che hanno evidentemente esse pure diritto di essere protagoniste della gestione dell'UNIRE insieme col Ministero dell'agricoltura. Abbiamo perciò già compiuto notevoli passi in avanti, per modo che quanto prima il Parlamento sarà chiamato a dare la sua valutazione politica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955,

n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:

Gettito annuo diritti erariali al netto dell'aggio dovuto all'Ente accertatore	Percentuale abbuono
—	—
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo	50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo	45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo	40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo	35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo	30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo	20

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

(È approvato).

Art. 2.

Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.

L I V I G N I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dalla applicazione della pre-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)94^a SEDUTA (12 maggio 1971)

sente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'articolo 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'articolo 2, si farà fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI